COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

45.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 352

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 1074 (1648);

GIORDANO: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477);

BUZZI ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491);

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680);

PAG.

MENICACCI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756) 352

PRESIDENTE . . . 352, 353, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368, 369, 371

ALOI 359, 364, 370

BUZZI, *Relatore* . . . 353, 354, 355, 357, 358, 364, 365, 366, 369

CAIAZZA 355, 356, 357, 358, 359

CASTIGLIONE 357, 359

CHIARANTE 353, 359

GIORDANO 358, 359

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione* 353, 357, 358, 366, 367

MASULLO 359, 370

RAICICH 355, 356, 369, 370

RAUSA 361, 362, 368, 370

REALE GIUSEPPE 370, 371

SALVATORI 359, 360, 363, 364, 365, 367

SANTUZ 357, 359

TEDESCHI . . 354, 355, 358, 362, 363, 365, 368

TESSARI 354

Votazione segreta:

PRESIDENTE 371

La seduta comincia alle 15.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento l'onorevole Grilli è sostituito dall'onorevole Aloi e l'onorevole Benedetti Tullio dall'onorevole Nahoum.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino alla entrata in vigore della stessa legge n. 1074 (1648); Giordano: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477); Buzzi ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491); Tozzi Condivi: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680); Menicacci: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 1074 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati GIORDANO: « Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante; BUZZI ed altri: « Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074; TOZZI CONDIVI: « Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante »; MENICACCI: « Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, dopo la relazione dell'onorevole Buzzi, noi iniziammo la discussione sulle linee generali con l'intervento dell'onorevole Raicich che accettò la proposta del relatore di rinvio, perché il parere espresso dalla V Commissione bilancio era tale da indurre la nostra Commissione a modificare in modo riduttivo il contenuto del testo proposto dal Comitato ristretto.

Posso comunicare che la situazione si è modificata e mi è pervenuta in proposito una lettera in data odierna del presidente della V Commissione bilancio, onorevole Reggiani, del seguente tenore:

« Onorevole presidente, in relazione alle vive sollecitazioni rivoltemi, ho attentamente esaminato il testo unificato del disegno di legge n. 1648 e delle proposte di legge collegate, concernente i corsi abilitanti, nella nuova formulazione concordata tra le competenti amministrazioni del tesoro e della pubblica istruzione e proposta dal relatore della Commissione istruzione.

« Al riguardo, e a modifica del parere favorevole condizionato espresso dalla V Commissione bilancio in data 31 luglio 1974, posso anticipare che, per quanto attiene alle conseguenze finanziarie, nulla osta all'approvazione di tale nuovo testo unificato, che imputa la maggiore spesa di lire 2.500 milioni relativa al prossimo esercizio finanziario a riduzione del fondo globale 1975 ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BUZZI, *Relatore*. Non ritengo di dovere replicare.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 sono indetti due corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-74.

Al primo corso abilitante speciale sono ammessi:

a) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;

b) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.

Gli insegnanti di cui alle lettere *a*) e *b*) sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74.

Al secondo corso di abilitazione speciale sono ammessi:

a) gli insegnanti di ruolo che intendano conseguire altra abilitazione all'insegnamento;

b) gli insegnanti elementari di ruolo laureati e quelli non di ruolo laureati con incarico a tempo indeterminato.

Gli insegnanti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono ammessi al corso speciale per una sola classe di abilitazione sempreché siano in possesso del titolo di studio prescritto.

Il relatore Buzzi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« Nel corso dell'anno scolastico 1974-1975 è indetto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservato agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-1974.

A tale corso abilitante speciale sono ammessi:

a) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;

b) gli insegnanti elementari di ruolo, laureati, che abbiano prestato servizio, come incaricati o come comandati, nelle scuole statali secondarie e artistiche;

c) gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti dell'abilitazione per il tipo di insegnamento impartito;

d) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.

Gli insegnanti di cui al comma precedente sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnante nell'anno scolastico 1973-74 ».

L'onorevole Chiarante ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Buzzi:

Aggiungere al secondo comma, lettera d), *dopo le parole:* « secondaria ed artistica » *la parola:* « statali ».

BUZZI, *Relatore*. Non desidero aggiungere nulla, per la illustrazione del mio emendamento, a quanto detto nella esposizione di ieri.

CHIARANTE. A spiegazione della proposta di modifica da me avanzata, desidero sottolineare che anche nelle scuole statali vi sono degli insegnanti che, pur privi di incarico a tempo indeterminato, possono aver prestato servizio, con supplenze annuali, per un triennio consecutivo: pertanto, nel momento in cui ammettiamo al corso speciale gli insegnanti delle scuole private di vario tipo, sarebbe assurdo, a mio avviso, escludere il personale sopra ricordato dalla partecipazione a tale corso.

BUZZI, *Relatore*. Debbo far notare ai colleghi che il subemendamento Chiarante, se accolto, introdurrebbe una innovazione di notevole portata con particolare riguardo all'impostazione, alla coerenza, all'equilibrio del

provvedimento in discussione. Vorrei, cioè, far rilevare che in questa materia ci siamo sempre mossi sulla base della impostazione che al problema è stata data dalla legge n. 1074 che teneva come riferimento fisso la condizione di incaricato a tempo indeterminato. Rispetto a questa esigenza non vi è dubbio che il subemendamento Chiarante introduce una innovazione che comporta delle valutazioni di ordine quantitativo che, secondo il mio parere, mettono in discussione la possibilità della riduzione ad un unico corso, perché è evidente che il numero raggiungerebbe una entità tale da compromettere la validità del corso. L'onorevole Chiarante ha motivato la presentazione del subemendamento, ma essendo cinquantamila le unità previste secondo l'attuale impostazione, aggiungendo i supplenti e gli insegnanti elementari di ruolo di cui alla lettera *b*) e gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado di cui alla lettera *c*), probabilmente raggiungeremmo un numero abbastanza elevato.

TESSARI. Saranno cinquecento in tutta Italia senza incarico per tre anni.

BUZZI, *Relatore*. Non sono in grado di mettere a confronto il suo dato numerico con il mio, perché non ho dei riferimenti statistici. L'onorevole Chiarante, però, ha collegato il problema alla particolare categoria degli insegnanti non di ruolo, di cui alla lettera *d*) del testo da me proposto. Questa è una categoria particolare per il fatto che non viene previsto l'incarico a tempo indeterminato né poteva essere imposto, nella forma stabilita dalla legge n. 282, alle scuole legalmente riconosciute, essendo le scuole legalmente riconosciute soggette alla legislazione ordinaria sui rapporti di lavoro privato, mentre l'incarico a tempo indeterminato si riferisce a quel particolare rapporto previsto per gli insegnanti della scuola di Stato.

Se si vuole considerare in questi termini il subemendamento, allora credo che siano legittime le richieste relative all'allargamento dell'area di applicazione della lettera *d*) rispetto alla formulazione proposta, e che è peraltro frutto di laboriosi accordi. Essa ha delle limitazioni notevoli, in quanto prevede l'orario di cattedra ed il servizio continuativo per almeno un triennio.

Si è cercato infatti di stabilire il massimo di analogia tra la posizione degli insegnanti delle scuole legalmente riconosciute e quelli delle scuole statali esigendo tre anni di servizio continuativo dato che in tre anni un insegnante può raggiungere l'incarico a tempo indeterminato e esigendo, altresì, l'orario di cattedra, e pertanto un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ritengo, in conclusione, che se la Commissione volesse estendere agli insegnanti supplenti l'ammissione al corso abilitante speciale, a parte le ragioni già dette, in questo caso – credo di interpretare anche il pensiero del gruppo della democrazia cristiana – si dovrebbe rimettere in discussione la lettera *d*) che concerne gli insegnanti non di ruolo delle scuole non statali, perché si darebbe vita ad un nuovo discorso. Infatti le limitazioni previste per la scuola non statale diventerebbero eccessive rispetto ad un simile allargamento dell'area di applicazione, mentre nella impostazione data all'articolo si manteneva un equilibrio che mi sembrava accettabile anche se con sacrificio da parte del gruppo cui appartengo.

TEDESCHI. Mi sembra che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Buzzi sul subemendamento presentato dall'onorevole Chiarante non siano da condividere, perché non si pone il problema per quella categoria. Sono d'accordo che si è voluto introdurre il servizio continuativo per almeno un triennio per gli insegnanti delle scuole legalmente riconosciute come un equivalente dell'incarico a tempo indeterminato. È proprio per questo che non si vede perché, se tre anni di insegnamento consecutivo con orario di cattedra (perché questo si può precisare) possono costituire l'equivalente dell'incarico a tempo indeterminato per chi ha insegnato in scuole legalmente riconosciute, laddove si dovesse verificare la stessa ipotesi per chi ha insegnato nelle scuole statali (saranno pochissimi perché a chi sarà stato possibile ricevere per tre anni dal preside l'insegnamento senza avere ottenuto l'incarico a tempo indeterminato?) ci parrebbe iniquo negare lo stesso diritto ad abilitarsi. Prego pertanto il relatore di valutare questo aspetto.

Circa l'emendamento interamente sostitutivo Buzzi, mi era parso ieri di avere capito durante la relazione che si trattava di cosa sulla quale concordavamo. Poiché in sede di Comitato ristretto si era a lungo discusso se ammettere o no ai corsi speciali gli insegnanti elementari e si era concluso che questo non poteva farsi laddove non si ammettessero anche gli insegnanti di ruolo che tendono ad ottenere un altro tipo di abilitazione, l'onorevole Buzzi ieri sembrava limitare la possibilità di ammissione alla frequenza dei corsi

agli insegnanti della scuola elementare laureati e incaricati nella scuola media. Ma per il modo in cui è formulato l'emendamento Buzzi, quando si dice « che abbiano prestato » si può intendere che ci si riferisca a servizio prestato anche 20 anni fa. Il gruppo comunista sarebbe favorevole alla formulazione « insegnanti elementari di ruolo laureati, incaricati o comandati presso la scuola secondaria statale di altro insegnamento », in modo da legare l'ammissione ai corsi al fatto che l'incarico sia attuale.

BUZZI, *Relatore*. Ma è anche detto « in servizio durante l'anno ».

TEDESCHI. Se lo spirito dell'emendamento era questo, non abbiamo difficoltà ad anticipare il nostro consenso. Lo stesso vale per la lettera *c*) che però ci pare pleonastica, perché non riteniamo che esistano insegnanti di ruolo incaricati di altro insegnamento senza abilitazione.

BUZZI, *Relatore*. Come relatore mi trovo in una posizione particolare, perché limitato nella mia iniziativa; ma come deputato mi permetto di far notare che non si trattava di un errore di disattenzione, ma intenzionale. Tutti sanno che la legge che consente agli insegnanti elementari di ruolo di prestare servizio nella scuola media prevede che non vi sia continuità di incarico nella scuola media, in quanto ciò è legato al numero dei posti disponibili dell'anno precedente. In omaggio quindi al principio generale della mobilità del personale docente, poiché la richiesta non è ispirata al concetto generico corporativo di promozione a livello superiore, ma allo stesso principio che ha ispirato la legge sullo stato giuridico, mi pareva giusto recuperare gli insegnanti che abbiano prestato servizio nella scuola media ed abbiano perduto nel frattempo l'incarico. Questo però non allarga numericamente il campo di applicazione in modo tale da essere insopportabile, perché al primo corso speciale hanno partecipato insegnanti elementari laureati che non avevano mai insegnato nella scuola media. Restiamo quindi nei limiti, imposti dalle cose, di una operazione riduttiva rispetto alla legge n. 1074 e il modesto recupero dei maestri laureati, limitato a quelli che hanno insegnato nella scuola media, secondo la formulazione proposta, ha una motivazione molto chiara che sottopongo alla considerazione degli onorevoli commissari.

RAICICH. Desidero un chiarimento, perché nella risposta data dal relatore all'onorevole Tedeschi in merito agli insegnanti elementari che abbiano prestato servizio nella scuola media vi è una effettiva contraddizione (se ho ben capito la spiegazione data dall'onorevole Buzzi) con il comma successivo. Deve essere ben chiara la condizione che abbiano sì prestato servizio, ma che nell'anno 1973-1974 prestino servizio nella scuola media e possono avere l'abilitazione solo per quel gruppo di materie per cui abbiano prestato servizio nel 1973-1974. Questo deve essere pacifico.

BUZZI, *Relatore*. Sì, perché quando si dice « gli insegnanti di cui al comma precedente » sono compresi tutti quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

PRESIDENTE. Ciò significa che la formulazione delle lettere *b*) e *c*), alla luce del terzo comma, perde la sua genericità.

BUZZI, *Relatore*. Sì, perché tutti devono avere insegnato nell'anno scolastico 1973-1974.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Buzzi.

Aggiungere al secondo comma la seguente lettera:

« *e*) i vicerettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo e non di ruolo, degli istituti statali di educazione ».

Gli onorevoli Santuz e Bellisario hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Buzzi.

Sopprimere alla lettera d), *dopo le parole*: « abbiano prestato servizio », *la parola*: « continuativo ».

RAICICH. Poiché la figura del vicerettore aggiunto non è molto chiara, vorrei che l'onorevole Caiazza illustrasse il significato del suo subemendamento.

CAIAZZA. La mia proposta di modifica si inserisce nella logica del provvedimento in quanto essa riguarda categorie che, per legislazione costante, sono considerate a tutti gli effetti facenti parte del personale della scuola.

Ora se noi limitassimo la portata del testo in esame al personale non di ruolo, i vicerettori aggiunti non potrebbero godere dei suoi benefici, di cui invece potrebbe usufruire il personale educativo laureato non di ruolo.

Ma il testo considera i maestri laureati di ruolo che insegnano nella scuola media e i professori di ruolo della scuola media che insegnano nelle scuole secondarie superiori, quali beneficiari del corso speciale. Allora bisogna inserirvi il personale educativo laureato ed i vicerettori aggiunti. Sarebbe assurdo, onorevoli colleghi, ammettere il maestro laureato ed escludere, per esempio, la maestra istitutrice degli educandati femminili statali.

Per quanto riguarda specificamente il vicerettore aggiunto, faccio presente che questa qualifica ha sostituito da molti anni quella di istitutore di ruolo. Ad essa è legata una funzione intermedia che è precipuamente educativa, e di aiuto al vicerettore nella funzione direttiva. Si tratta di un'attività educativa integrata da un'attività direttiva, per cui si potrebbe dire di lui che svolge una funzione paradirettiva e paradocente. La legge lo considera come un insegnante di ruolo della scuola media e, insieme col personale educativo di ruolo e non di ruolo, lo colloca al centro dell'organizzazione educativa dell'istituto.

Il servizio prestato dal personale direttivo ed educativo di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati statali è computato come utile agli effetti dello stipendio e della carriera per i capi di istituto e per gli insegnanti delle scuole medie in virtù del regio decreto 9 maggio 1920, n. 749.

Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, cioè la legge Gentile di riforma della scuola, considera e valuta il servizio prestato nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo, e quello dell'istitutore non di ruolo, se laureato, come servizio scolastico prestato negli istituti statali di istruzione media.

Tutte le leggi di immissione in ruolo del personale insegnante hanno sempre incluso fra i beneficiari gli istitutori di ruolo, o vicerettori aggiunti, in quanto tali e non già in quanto insegnanti in effettivo servizio di insegnamento.

Così è stato per la legge 23 maggio 1956, n. 505, così è stato per la legge 28 luglio 1961, n. 831 e le altre che si sono susseguite.

È chiaro, quindi, che nel momento in cui stabiliamo l'ammissione degli insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo, di scuola media e della scuola elementare, a questo corso speciale. dobbiamo prevedere analogo trattamento per il personale educativo laureato, di ruolo e non di ruolo, e per i vicerettori aggiunti, in servizio negli istituti statali di educazione.

In aggiunta a quanto ho detto circa la corrispondenza esatta tra questo personale e quello della scuola, richiamo l'attenzione dei colleghi su quanto anche lo stato giuridico prevede.

Per quanto riguarda i vicerettori aggiunti, questi sono ammessi ai concorsi a posti di preside della scuola media e ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola media. Parimenti sono ammessi gli istitutori e le istitutrici ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola elementare, insieme coi direttori didattici e gli insegnanti elementari.

Per le ragioni esposte, mi pare che il discorso dell'ammissione di questo personale al corso speciale sia molto semplice.

Dato il numero limitatissimo degli eventuali beneficiari, che non superano le quaranta-cinquanta unità, potrei rilevare la quasi nessuna incidenza sul provvedimento, ma non faccio una questione di numero, bensì di continuità legislativa.

Pertanto, seguendo la logica, se approvassimo il testo di legge proposto togliendo ogni riferimento ai maestri di ruolo laureati e agli insegnanti di ruolo della scuola media, allora non si dovrebbe parlare di partecipazione dei vicerettori aggiunti e del personale educativo laureato di ruolo, ma solo del personale educativo laureato non di ruolo.

Se rimane nel testo la possibilità di partecipazione al corso dei maestri laureati di ruolo e degli insegnanti di ruolo della scuola media, allora questa possibilità deve essere riocnosciuta anche ai vicerettori aggiunti e al personale educativo laureato di ruolo.

RAICICH. Come è possibile inserire questa categoria se nell'anno 1973-74 essa non è configurabile in una classe di abilitazione specifica ?

CAIAZZA. Questa interruzione mi dà la possibilità di chiarire la situazione. Tutte le leggi emanate finora in materia hanno stabilito, per coloro che insegnano nelle scuole, condizioni di quel tipo, mentre per queste categorie non sono mai state previste ipotesi del genere. Se una legge stabilisce che il servizio prestato in quegli istituti, con quella qualifica. equivale a servizio didattico, è chiaro che per essi quelle limitazioni non esisteranno mai; e quindi per questa categoria vi è sempre la possibilità di trovarsi nelle condizioni di utilizzare la legge perché per questo personale non vi è una classe di abilitazione specifica legata ad un tipo di insegnamento. Per essi vale il beneficio in quanto tale e quindi parteciperanno al corso speciale abilitante per il

conseguimento di quell'abilitazione che desiderano e cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per esempio, chi è laureato in matematica e fisica parteciperà al corso abilitante per la matematica e la fisica, chi è laureato in lettere parteciperà per l'abilitazione all'insegnamento delle lettere, eccetera. Il vicerettore aggiunto che è abilitato, per esempio, per la scuola media, potrà partecipare al corso per conseguire l'abilitazione per le superiori.

È noto che la legge prescrive l'obbligo dell'abilitazione per l'ammissione al concorso a vicerettore aggiunto. Perciò si tratta di un abilitato che desidera un'abilitazione superiore.

SANTUZ. Ero dell'idea di non presentare emendamenti, ma la discussione ha aperto degli spiragli su alcuni problemi, per cui desidero prospettare una preoccupazione che ho da quando partecipavo al Comitato ristretto. Fermo restando il convincimento che non si deve arrivare ad una specie di « sagra » delle abilitazioni, desidero rilevare che la novità di questo testo unificato consiste nel dare l'opportunità agli insegnanti delle scuole private di abilitarsi. Pur convinto della porta che si viene ad aprire con la soppressione della parola « continuativo », vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questi insegnanti, da quando è stato abolito l'esame di abilitazione, se non erro nel 1970, non hanno potuto materialmente adire gli esami di abilitazione, nemmeno se lo avessero voluto, per cui in alternativa al subemendamento che ho presentato propongo di inserire le parole « nell'ultimo quinquennio » intendendo la cessazione degli esami di abilitazione fino al 1973-1974, in questo caso anni di servizio continuativo.

CASTIGLIONE. Mi sembra che il subemendamento Caiazza, contrariamente alle motivazioni addotte, non appaia in collegamento con la *ratio* del provvedimento, nel senso che il secondo corso abilitante speciale lo riserviamo a chi insegna, mentre la categoria di cui al subemendamento Caiazza non insegna. Se non rispettiamo il principio stabilito nel provvedimento, allora tutti gli allargamenti sono possibili.

Per quanto riguarda il subemendamento Santuz e Bellisario, desidero rilevare che rimettiamo in discussione un accordo faticosamente raggiunto. Noi inizialmente eravamo contrari alla definizione che si vuole modificare con il subemendamento e l'accettammo per le motivazioni che furono addotte, e cioè che si trattava di insegnanti che non potevano avere incarichi a tempo indeterminato, e pertanto abbiamo cercato di assimilare le effettive prestazioni in ordine all'insegnamento agli incarichi a tempo indeterminato. Se sopprimiamo la parola « continuativo » questa assimilazione viene completamente a cadere, in quanto allarghiamo la normativa ai supplenti. È sufficiente che uno per tre anni abbia insegnato qualche giorno con orario di cattedra per avere la possibilità di accedere a questi corsi abilitanti. In questo modo cadrebbero le ragioni di intesa per cui si era potuti arrivare alla formulazione della lettera *d*). Chiedo all'onorevole Santuz di ritirare il subemendamento in modo da rispettare lo spirito dell'accordo faticosamente raggiunto.

BUZZI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al subemendamento Caiazza che dovrebbe trasferirsi alla lettera *c*) del testo da me proposto. Resta inteso che anche il personale degli istituti di educazione deve aver prestato servizio nelle scuole statali secondarie (si può fare l'ipotesi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali presso i convitti nazionali) in modo da stabilire una coerenza in tutto il provvedimento. Pertanto la lettera *c*) sarebbe così formulata: « gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado, i vicerettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo, degli istituti statali di educazione che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti dell'abilitazione per il tipo di insegnamento impartito ».

Condivido la motivazione del subemendamento Santuz. In effetti la lettera *d*) del nuovo testo, come ho già ricordato, ha un valore limitante e indubbiamente ridurrà l'area di applicazione di questa norma. D'altra parte non posso non riconoscere su un piano politico il valore di un accordo raggiunto su una materia che solleva questioni anche di natura ideologica. Mentre pertanto mi dichiaro favorevole al subemendamento nella sua ispirazione, mi rimetto alla Commissione per l'approvazione o meno dello stesso, non senza ricordare che l'accoglimento o meno di questo subemendamento può creare una situazione di turbamento per l'accordo politico su cui si regge la stessa possibilità di approvazione del testo unificato.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che la cosa migliore sarebbe quella di approvare il testo illustrato dal-

l'onorevole Buzzi senza introdurre degli elementi che a vario titolo hanno tutti una giustificazione, ma alcuni non possono essere sottoposti ad una verifica. Poi, come ha ricordato l'onorevole Buzzi, indipendentemente dal valore oggettivo dei subemendamenti, si può turbare il quadro generale politico che ha consentito di stendere il testo unificato da parte del Comitato ristretto, e mi scuso per non avervi potuto partecipare.

Se i proponenti ritirassero i subemendamenti, apprezzando sempre quanto hanno fatto, si potrebbe approvare il testo unificato più celermente, considerando anche i tempi molto limitati che abbiamo dinanzi.

CAIAZZA. Concordo con la proposta Buzzi che rientra nella logica su cui non vi è nulla da discutere, perché se i maestri laureati che insegnano nella scuola media sono ammessi al corso non capisco perché le maestre istitutrici laureate incaricate nelle medie non debbano esserlo.

TEDESCHI. Annunciando il voto contrario al subemendamento Caiazza devo fare una precisazione perché, se devo dire la verità, la illustrazione non è stata chiara. Se si tratta di personale che sta insegnando nelle scuole statali non vi è bisogno di un apposito emendamento; se invece non stanno insegnando o hanno insegnato tanti anni fa non hanno nulla a che vedere con questo progetto di legge. Ai miei rilievi alle lettere *b*) e *c*) si è obiettato che i timori erano fugati dicendo che gli insegnanti di cui al comma precedente (quindi compresi quelli delle lettere *b*) e *c*) sono ammessi all'abilitazione per le materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74. Ma qui si parla di vicerettori e, su invito del ministro, in sede di Comitato ristretto ci trovammo ad escludere il personale direttivo dalla frequenza a questi corsi. Se fossero insegnanti incaricati a tempo indeterminato o che avessero svolto 3 anni di servizio sarebbero compresi nel subemendamento Chiarante e non vi sarebbe comunque bisogno di specifico riferimento. Ciò significa che il subemendamento Caiazza ha titolo per persone che non stanno insegnando e che sono state ricomprese sotto la dizione « personale educativo ».

PRESIDENTE. Data la collocazione del subemendamento Caiazza al secondo comma dell'emendamento Buzzi, dopo le parole « primo grado », si intende che valgono anche per le categorie previste dal subemendamento le condizioni che seguono, cioè devono avere prestato servizio nelle scuole statali secondarie di secondo grado e vale anche per loro l'ultimo comma; ma se non inseriamo queste qualifiche nella lettera *c*), anche se si tratta di persone che hanno insegnato nell'anno 1973-74, non avranno diritto a partecipare perché hanno diritto coloro che oltre che insegnare ed essere comandati siano qualificati come insegnanti di ruolo nella scuola secondaria, e queste persone non lo sono.

TEDESCHI. A me risulta che nei convitti nazionali i professori non sono gli educatori.

BUZZI, *Relatore*. Ma vi sono degli educatori che insegnano, fanno scuola.

TEDESCHI. Ma sono professori di ruolo? Possono partecipare ai corsi se hanno i requisiti degli altri.

BUZZI, *Relatore*. Sono come i maestri di ruolo laureati che insegnano nella scuola media.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Con la interpretazione data dall'onorevole Buzzi e con la correzione apportata al suo subemendamento dall'onorevole Caiazza la questione si distingue, perché altrimenti opereremmo in modo discriminatorio nei confronti della categoria che è inquadrata in modo diverso da quella prevista ai punti *c*) e *d*) e che sono state sempre equiparate agli insegnanti della scuola statale.

GIORDANO. Ho fatto parte del Comitato ristretto e mi sento in dovere di fare una dichiarazione di voto che riguarda in blocco tutte le proposte fatte, anche se ciascuna di esse meriterebbe un'approfondita e singolare dichiarazione. Ritengo che il testo, così come è stato varato dal Comitato ristretto – e quanti vi hanno partecipato ne sono testimoni –, sia stato il frutto di un lungo dibattito e per alcune norme sia stato il frutto di un compromesso politico. Penso che, in questa sede, a prescindere dall'atteggiamento che assumeranno i colleghi del gruppo democristiano a cui ho l'onore di appartenere, debba sentirmi legato al lavoro svolto dal Comitato ristretto e pertanto voterò a favore dell'emendamento interamente sostitutivo Buzzi e contro i subemendamenti ad esso presentati, anche se nei loro confronti mi trovo diversamente predisposto per ragioni politiche ed

ideologiche. Condivido infatti il contenuto del subemendamento Santuz, così come mi rendo conto del valore della proposta di modifica avanzata dal collega Chiarante che tuttavia, a mio giudizio, allarga le maglie del provvedimento; credo anche di capire le preoccupazioni del collega Caiazza, ma ritengo che l'introduzione del suo subemendamento avrebbe un carattere « di rottura » nei riguardi del lavoro compiuto dal Comitato ristretto e sono inoltre dell'avviso che la categoria che egli raccomanda potrebbe essere assorbita in una delle categorie elencate nell'articolo primo.

Per queste ragioni, quindi, voterò contro tutte queste proposte di modifica dell'emendamento Buzzi e mi permetto di rivolgere un invito alla Commissione affinché prenda in considerazione questo mio atteggiamento che credo vada al di là di una posizione puramente personale.

MASULLO. Mi sembra necessario richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il subemendamento Chiarante costituisce la denuncia di uno stato di disparità che il provvedimento in discussione minaccia di determinare tra cittadini italiani, cioè fra insegnanti nelle scuole secondarie non statali e insegnanti in omologhi istituti statali. La proposta Chiarante mira ad eliminare questa sperequazione e pertanto io debbo dichiarare che voterò a favore della sua approvazione: nel caso in cui l'esito del voto fosse negativo, in coscienza mi troverò costretto a esprimere voto contrario all'accoglimento dell'articolo 1 nella nuova formulazione proposta dal relatore e al testo unificato nel suo complesso.

CASTIGLIONE. Condivido le considerazioni del collega Giordano in ordine alla opportunità di respingere tutte le proposte di modifica avanzate per rispetto al lavoro svolto dal Comitato ristretto, il cui frutto, come ha appunto ricordato il collega, rappresenta un compromesso di natura politica al quale siamo pervenuti compiendo delle rinunce. Il gruppo socialista, quindi, pur condividendo le motivazioni addotte a sostegno del subemendamento Chiarante, si asterrà dalla sua votazione, in omaggio all'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto ed allo spirito con cui a questa intesa si pervenne.

SANTUZ. Mi sottopongo alla logica annunciata dal collega Giordano. Vorrei soltanto far notare all'onorevole Castiglione, nell'annunciare il ritiro del mio subemendamento, che le considerazioni che mi hanno indotto a presentarlo obbedivano ad un criterio che, nel corso della discussione, avrebbe anche potuto non essere compiutamente rispettato.

CHIARANTE. Insisto per la votazione del mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Chiarante al secondo comma dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del relatore Buzzi.

(*È respinto*).

CAIAZZA. Insisto per la votazione del mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Caiazza all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del relatore Buzzi con la riserva che, se approvato, in sede di coordinamento, verrà collocato come suggerito dal relatore.

(*È approvato*).

ALOI. Il gruppo del MSI-destra nazionale esprimerà voto favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del relatore Buzzi perché, al di là delle considerazioni sui corsi abilitanti (nei confronti dei quali abbiamo formulato legittime riserve, ed il modo in cui sono stati gestiti ci ha dato in un certo senso ragione) da noi sempre ampiamente portate avanti, riteniamo che il testo in discussione possa risolvere i problemi di migliaia di docenti che da anni attendono una risposta positiva alle loro istanze legittime. Ribadendo quindi il nostro voto favorevole, esprimiamo anche l'auspicio che una soluzione analoga venga adottata in ordine ai corsi abilitanti ordinari.

SALVATORI. Nell'annunciare il mio voto favorevole, desidero tuttavia esprimere anche un sentimento di insodisfazione nei riguardi della formulazione dell'articolo, perché mi sembra in modo eccessivo il frutto di compromessi raggiunti in una sede estremamente circoscritta come quella del Comitato ristretto, senza tener conto, pertanto, delle indicazioni di massima che sono emerse in questa Commissione.

Non posso non ricordare che, dopo lo svolgimento della relazione, in diversi interventi si espressero delle perplessità in ordine ad una modifica della legge n. 1074 che sembrava estremamente riduttiva delle possibilità concesse al personale docente di potersi ulterior-

mente qualificare anche se in ruolo diverso e per un tipo di insegnamento diverso come per i maestri laureati.

Non posso non ricordare inoltre le perplessità manifestate dai commissari Bertè e Bardotti, cui aggiunsi le mie; e ricordo, altresì, che aderii all'impostazione che a suo tempo fu espressa dal sottosegretario Smurra che profilò la possibilità di annunciare con lo stesso bando due corsi abilitanti speciali: uno riservato alle categorie che sono privilegiate dall'articolo che ci accingiamo ad approvare, l'altro per i maestri laureati, appunto.

Da più parti si fece riferimento a quei concetti esposti poc'anzi dall'onorevole Buzzi in ordine alla mobilità del personale, secondo la logica dello stato giuridico, concetti fatti propri anche dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poiché il gruppo della democrazia cristiana di cui ella fa parte ha manifestato la volontà di votare a favore dell'articolo che abbiamo esaminato, una motivazione di voto favorevole deve restare entro certi limiti.

SALVATORI. Sto sollevando dei problemi di altra natura che non hanno riferimento al mio diritto-dovere di questo momento.

PRESIDENTE. Avrà altre occasioni per poterli sollevare.

SALVATORI. Concludo dicendo che non si possono non esprimere delle perplessità in ordine alla riduttività di questo provvedimento che finisce col colpire alcune categorie di personale che avrebbero dovuto essere considerate ben altrimenti. Per disciplina di partito voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi sostitutivo dell'articolo 1, che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 è indetto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservato agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-74.

A tale corso abilitante speciale sono ammessi:

a) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;

b) gli insegnanti elementari di ruolo, laureati, che abbiano prestato servizio, come incaricati o come comandati, nelle scuole statali secondarie e artistiche;

c) gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado e i vicerettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo, degli istituti statali di educazione che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti dell'abilitazione per il tipo di insegnamento impartito;

d) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.

Gli insegnanti di cui al comma precedente sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

A partire dall'anno scolastico 1974-1975 sono indette, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, sessioni annuali di corsi abilitanti ordinari.

Ciascuna sessione può comprendere lo svolgimento di più corsi, ognuno di durata non inferiore a sei mesi.

È ammessa la partecipazione ad un solo corso abilitante per ciascuna sessione e per il conseguimento di una sola abilitazione.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di distribuire tra i vari corsi della sessione coloro che chiedono di parteciparvi, sulla base di criteri che tengano conto della data di conseguimento del titolo di studio e dell'età.

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono ammessi con precedenza ai corsi della prima sessione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Ai corsi abilitanti ordinari di cui al precedente articolo sono ammessi anche coloro

che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, purché tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del citato decreto 2 marzo 1972.

(*È approvato*).

ART. 4.

I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge perseguono le finalità stabilite dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Il loro svolgimento è regolato dalle norme contenute nella legge sopra citata.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Rausa, Dall'Armellina, Lettieri, Rende, Mitterdorfer, Reale Giuseppe, Lindner, Salvatori, Biasini, Borghi e Spitella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*bis*.

« Al personale insegnante di educazione fisica sprovvisto del prescritto titolo di studio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio nell'ultimo quinquennio, per almeno un anno, e per il periodo indicato dall'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1974, nelle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, si applicano le disposizioni della legge 19 ottobre 1970, n. 832.

A partire dall'anno scolastico 1974-1975 nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica non si farà luogo all'assunzione di nuovi supplenti temporanei di educazione fisica sprovvisti del prescritto titolo di studio. Le ore di insegnamento di educazione fisica saranno assegnate al personale insegnante delle scuole e degli istituti predetti con le modalità stabilite dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617 ».

RAUSA. Desidero ricordare che dal progetto di legge n. 2752, che ho presentato insieme con altri colleghi, si è cercato di extrapolare questa proposta riduttiva, e specificamente dal secondo comma dell'articolo 3. L'articolo aggiuntivo non è di mia invenzione, ma viene suggerito come soluzione rapida da dare al problema in questione. Esso è stato impostato autorevolmente ed io ho curato la parte finale con la cooperazione di altri colleghi. L'ho accettato, ed altri colleghi l'hanno condiviso, perché non mi è sembrato opportuno presentare delle richieste da considerarsi pesanti per il bilancio; ed è stato, altresì, autorizzato e sostenuto dal gruppo della democrazia cristiana e da altri gruppi politici.

L'articolo aggiuntivo riguarda sia l'interesse della scuola, perché l'insegnamento diventi il più responsabile possibile, sia dell'amministrazione della pubblica istruzione, che dovrebbe mettere il punto fermo alle assunzioni di nuovi incaricati privi di titolo, che aumentando di anno in anno aggraverebbero il problema. Riguarda, altresì, diverse migliaia di insegnanti, in rapporto precario di lavoro, che vogliono sopravvivere, ma che non devono aumentare di numero, pena il decadimento ulteriore della serietà dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Passando ad un esame di merito, si dice che la materia non è pertinente a quella dell'abilitazione. Vorrei osservare che gli ISEF sono gli unici istituti che preparano non alla ginnastica o allo sport, ma all'insegnamento per educare fisicamente, e quindi abilitano come gli istituti magistrali. Si può chiedere una ulteriore abilitazione all'insegnamento, ma ciò si potrebbe evitare. Comunque, quando si è reso necessario, abbiamo sempre introdotto elementi similari nelle categorie fondamentalmente considerate nei provvedimenti di legge.

Desidero rilevare che la disponibilità finanziaria ridotta dal Comitato pareri della V Commissione bilancio ha reso riduttivo il testo concordato, ma ciò non dovrebbe toccare la proposta relativa agli insegnanti di educazione fisica, perché non vi è spesa per la loro qualificazione, il cui costo gli ISEF si addossano interamente; e il secondo comma, che impedisce la nomina di nuovi insegnanti sprovvisti di titolo, comporterebbe addirittura una notevole riduzione di spesa che compenserebbe anche l'eventuale riconoscimento del diritto al tempo indeterminato, in base alla legge n. 832.

Non si può ripudiare questa proposta come altri emendamenti, perché essi sono stati respinti per la pura indisponibilità finanziaria: gli accordi politici valgono, se sostenuti da una logica di impedimento.

Dobbiamo pure osservare che vi è un'altra esigenza, cui viene incontro il secondo comma, che dobbiamo prendere in considerazione: occorre chiudere questa porta che dà ingresso

ad un insegnamento per autodidatti, all'illusione di un lavoro, per liquidare una discrezionalità di nomina, in un campo così incerto, da parte delle autorità scolastiche periferiche (e non sto qui a sottolineare i risvolti nepotistici della situazione). Esigenza quindi di qualificare didatticamente, per un insegnamento che deve divenire fondamentale nella sua naturale complementarietà. Bisogna poi ricordare che gli studenti dell'ISEF che hanno l'autorizzazione ad insegnare mentre studiano, con precedenza assoluta per le supplenze su tutti gli altri insegnanti, si trovano nella stessa situazione; e c'è ancora l'urgenza di legalizzare un insegnamento così delicato, perché vari inconvenienti si presentano: se – ad esempio – accade un incidente in palestra, l'assicurazione non paga perché non vi è l'insegnante qualificato. Voglio aggiungere che si garantiscono anche gli studenti dell'ISEF, che hanno una precedenza già riconosciuta dalla legge n. 832; e voi sapete che sono privilegiati dal « numero chiuso » e da una circolare normativa del ministero, che consente loro di insegnare durante gli anni di studio. Se gli studenti di matematica avessero negli anni scorsi chiesto che non si concedessero più incarichi ai farmacisti privi del titolo per insegnare la matematica, per aspettare che conseguissero il titolo specifico e quindi per subentrare loro. che cosa avremmo risposto ? Mi pare che non abbiano chiesto nulla e infatti abbiamo fatto entrare nei ruoli statali i farmacisti, che restano senza titolo specifico, con i corsi di abilitazione. Gli studenti di lettere potevano fare la stessa richiesta e non l'hanno fatta, e non vedo perché dovremmo usare questa disparità di trattamento nei confronti di un'altra categoria. Occorre infine iniziare il decentramento degli ISEF, perché non si può continuare a riconoscere questi feudi, che praticamente sopravvivono, nella qualificazione dell'insegnamento per le nostre scuole.

Guardiamo, comunque, al lato umano della questione, che pone tutti in un disagio di coscienza: vi sono migliaia e migliaia di questi insegnanti che si stanno qualificando nell'insegnamento da soli, perché si illudono circa le sopravvivenza dell'insegnamento precario. Per ora sono circa 3 mila, ma diverranno anche 6 mila se non provvederemo. Cerchiamo di dare loro tranquillità ! Né vi è da disperare, perché do atto alla sensibilità del ministro, che ha più volte detto che desidera porre in discussione l'esigenza di creare un insegnamento di educazione fisica specializzato nella scuola primaria e di « attività ginnico-sportive » nelle attività integrative della scuola media dell'obbligo. Ciò aggiunge prospettive di collocamento, che però chiudiamo, con il secondo comma da noi proposto. E vorrei aggiungere che una soluzione globale del problema non è molto vicina. Le difficoltà di bilancio ci rinviano, nella speranza, a settimane molto lontane per affrontare il problema nuovamente, quanto meno prima del possibile e prevedibile licenziamento (al 1° ottobre) di molti di questi supplenti.

Propongo quindi una scorciatoia, e mi appello agli onorevoli colleghi ed ai gruppi politici che si sono mostrati tutti un po' sensibili e d'accordo sul problema, la cui soluzione è sostenuta dalla democrazia cristiana e da altri gruppi politici: perciò ritengo mio dovere mantenere questo articolo aggiuntivo, con la preghiera al relatore, al Governo, agli onorevoli componenti la Commissione, di comprendere e accogliere questa proposta, che può essere un esempio di come si può avviare a soluzione un problema difficile con un semplice intervento non costoso, attento e sensibile alla realtà mutevole dei nostri tempi.

Concludo dicendo che sono disposto a modificare il mio articolo aggiuntivo, ma dovrei richiedere il rispetto di una condizione: si può non riconoscere il tempo indeterminato, il diritto all'abilitazione, ma sono irrinunciabili sia la qualificazione sia la conferma nell'insegnamento fino all'abilitazione da conseguire entro un certo tempo. È il minimo da chiedere nell'interesse della scuola, dei ragazzi, e per « moralizzare » – usiamola questa parola – un certo andazzo, che genera scontento ed azioni che non sempre fanno onore ad un'amministrazione saggia ed imparziale della scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Tedeschi ha presentato i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo Rausa ed altri:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « ai soli fini di potersi iscrivere agli ISEF e conseguire il diploma ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli insegnanti di cui al comma precedente sono non licenziabili per il triennio necessario a conseguire il titolo di studio ».

TEDESCHI. I miei subemendamenti traggono origine dal tentativo di recepire in modo a mio avviso più corretto quelle istanze che sono contenute nella proposta Rausa. Noi

riteniamo che quest'ultima, così come è formulata, sollevi una serie di problemi e, d'altra parte, non possiamo ignorare che le rivendicazioni ivi sollecitate hanno (almeno alcune di esse) una giustificazione molto profonda. Noi pensavamo di aver chiuso un capitolo con la legge n. 832: ma sono passati diversi anni e la situazione è immutata. Siamo cioè in presenza di uno stato di fatto veramente intollerabile ed anticostituzionale: in un solo settore della pubblica istruzione vige il numero chiuso e da ciò nasce la difficoltà fondamentale di fronte alla quale si trovano molti giovani. Vi sono delle persone che hanno ottenuto, in qualche modo, un lavoro dallo Stato italiano e, nella loro qualità di lavoratori, chiedono di poter studiare e conseguire un titolo. Per altre categorie ci siamo battuti nel tentativo di rendere effettiva questa possibilità e quindi non vi è dubbio che queste istanze debbano essere recepite. Noi, però, non concordiamo con il testo del collega Rausa perché esso fa riferimento *sic et simpliciter* alla legge n. 832 che però in pratica correggeva la legge Spigaroli in ordine alle disposizioni relative agli incarichi a tempo indeterminato, precisando che questi venivano assegnati in attesa che gli insegnanti potessero conseguire il titolo di studio prescritto. Ora, il testo di legge che stiamo per votare stabilisce che, a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo, un laureato in qualunque disciplina non avrà più diritto ad incarichi a tempo indeterminato; evidentemente, per ciò, a noi sembrerebbe poco proponibile una norma (da inserire in questo provvedimento) secondo la quale venisse concesso l'incarico a tempo indeterminato a chi non solo non avesse l'abilitazione, ma nemmeno il titolo di studio richiesto per accedere a quel particolare insegnamento che, peraltro, stia già impartendo. In questo senso, pertanto, l'articolo aggiuntivo Rausa, a nostro avviso, disturberebbe la logica generale del progetto di legge, sino al punto da sembrare improponibile. In altri termini, alla base della nostra proposta vi è un semplice ragionamento: questi giovani hanno diritto di conseguire un titolo di studio nella Repubblica italiana e non hanno alcuna colpa se la preparazione degli insegnanti di educazione fisica e il loro reclutamento sono stati affidati dallo Stato, con la legge del 1956, ai privati. Questa è la grave situazione che sta a monte del problema e che dobbiamo rimuovere. D'altra parte, riteniamo anche che sia opportuno per il periodo di tre anni in cui si articola il corso di studi – affinché gli interessati non corrano il rischio di perdere il loro posto di lavoro, e poiché non vi sono molti professori provvisti di titolo regolare che possano sostituirli – consentire a coloro che hanno ricevuto l'incarico di proseguire, anche lavorando, il corso di studi fino al conseguimento del titolo, dando loro nel contempo garanzie di impiego per tutto il periodo necessario al compimento del corso stesso. E purtroppo dobbiamo dire che il Ministero della pubblica istruzione, di fronte a questo problema – per cattiva volontà o per incapacità di assumere una soluzione – si è lasciato afferrare dalle spire di una battaglia di gruppi, per cui quell'altra disposizione che consente agli studenti dell'ISEF di poter contemporaneamente insegnare e studiare appare molto strana. Concludendo, noi abbiamo presentato una proposta che intende gettare un'ipoteca su corsi speciali futuri; le categorie interessate, se questi esisteranno ancora, potranno entrare in possesso di un titolo di studio; se invece, come noi ci auguriamo, i corsi non esisteranno più, questi docenti potranno conseguire l'abilitazione nel modo in cui tutti gli altri insegnanti hanno conseguito un titolo di studio.

SALVATORI. Nella mia qualità di cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Rausa esprimo sodisfazione per l'apertura dimostrata dal gruppo comunista in ordine al problema che abbiamo sottoposto all'attenzione della Commissione. Se la logica del provvedimento in discussione va considerata da due punti di vista – qualificazione del personale attraverso l'abilitazione e soppressione del « precariato » nella scuola italiana – dobbiamo dire che la nostra proposta può essere perfettamente inquadrata sotto questi due profili perché consente ad un personale benemerito, in servizio da diversi anni nella scuola italiana, di potersi qualificare e pone inoltre fine allo stato di precarietà aprendo a queste categorie la prospettiva – attraverso la successiva abilitazione che dovrà essere conseguita dopo tre anni di qualificazione all'ISEF – di poter raggiungere l'abilitazione ed entrare in ruolo. Questa logica, in verità, era presente anche nelle motivazioni che l'onorevole Dall'Armellina poneva a base delle sue proposte in sede di discussione della legge n. 1074, concernente l'abilitazione, ma nella quale non vi trovarono ingresso in quanto l'allora sottosegretario Rosati preferì accettare un ordine del giorno nella logica di un provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato per la sistemazione di questi professori aspecifici di

educazione fisica. Il tempo è passato senza che si sia adottato tale provvedimento e pertanto questo personale attende la conclusione di questo dibattito nella speranza di essere inquadrato, in base al nostro articolo aggiuntivo, nella legge che stiamo per approvare in modo da potersi qualificare ai sensi della legge Caroli, di cui in sostanza questo provvedimento finisce con l'essere una estensione.

È stato già rilevato che non sorgono problemi di alcun tipo, in quanto questi professori si qualificano a proprie spese. Non vi sono oneri a carico dello Stato, perché i settanta professori a suo tempo comandati, e tutti in servizio presso gli ISEF, sono pagati da questi istituti che corrispondono al Ministero della pubblica istruzione gli stipendi per poter pagare questi professori.

Si tratta di un provvedimento che opera nel senso della giustizia sociale e distributiva andando a favore di una categoria che può essere considerata tra le minime all'interno della famiglia dei docenti, ma che vede aprirsi di nuovo la speranza attraverso il conseguimento della qualificazione al termine dei tre anni e l'abilitazione che consentirà loro di entrare nei ruoli.

Dichiaro di essere d'accordo sul subemendamento Tedeschi, perché completa il significato e la strategia del nostro articolo aggiuntivo e specifica che la legge Caroli, già abbastanza chiara, va rivista nella concezione di una qualificazione da conseguire in tre anni per corsi decentrati che i professori di educazione fisica, cosiddetti aspecifici, dovranno fare per poter attendere al successivo gradino dell'abilitazione. In questa direzione si comprende come il subemendamento Tedeschi dia una ulteriore garanzia alla categoria con la cosiddetta non licenziabilità.

Per questi motivi sosterrò la nostra proposta a favore degli « aspecifici » di educazione fisica.

ALOI. Anche in questo caso ci troviamo a sanare una situazione che si è determinata a seguito di una politica scolastica che ha lasciato a desiderare consentendo un certo tipo di reclutamento di docenti e creando una situazione abnorme al punto di doverla sanare. speriamo definitivamente.

Nel ribadire la posizione critica del MSI-destra nazionale nei confronti della linea politica seguita sul piano scolastico, non possiamo non tener presente l'urgenza di avviare a soluzione questo problema. Un problema che riguarda migliaia di insegnanti indubbiamente deve essere affrontato con serietà e responsabilità. Si deve tener conto della realtà di questo personale che è stato assunto in un certo particolare momento e che non è stato tutelato dalle disposizioni vigenti; anzi, nel momento in cui si è approvata la legge n. 1074, lo *status* di questo personale era particolarmente in contrasto con alcune leggi, cominciando dallo statuto dei lavoratori e finendo alla legge sulla nomina a tempo indeterminato e sulla non licenziabilità. Pertanto è una situazione di estrema precarietà che avrebbe dovuto essere affrontata e risolta; purtroppo, però attraverso il sistema delle leggi e « leggine » non è stata risolta.

Nel momento in cui si pone il problema di una soluzione, sorge la questione degli iscritti ai corsi ISEF. Indubbiamente in questi istituti che hanno una particolare conformazione e collocazione si presentano i problemi del numero chiuso, dell'obbligo di frequenza, di esami da sostenere e sono stabiliti limiti di età che ostano a che i docenti di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico possano iscriversi ai corsi abilitanti.

Ora, pur con le riserve che ho prospettato sia per quanto concerne i corsi abilitanti sia la materia che stiamo trattando, dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dei subemendamenti Tedeschi, però nella misura in cui si voglia veramente risolvere questo problema e non si voglia, da qui a poco, riproporlo forse in termini più duri. Il discorso della precarietà e provvisorietà diventa il discorso che ha sostanziato tutta la linea politica da trent'anni a questa parte, mentre bisogna avere le idee chiare partendo da una visione generale dei problemi della scuola. Solo in questo contesto vi è la possibilità di avviare a soluzione non solo il problema dei docenti di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico, ma anche gli altri problemi che riguardano tutta la scuola.

BUZZI, *Relatore*. Sono state addotte delle motivazioni che è necessario considerare nella loro importanza e serietà senza che assuma un significato reazionario o ancora più negativo, un giudizio che cerchi di ricondurre il problema ad una logica di impostazione.

Non vi è dubbio che noi ci troviamo di fronte ad uno dei tanti fenomeni patologici della nostra realtà scolastica, ed è quello dell'educazione fisica, per il quale inutilmente e ripetutamente il Parlamento ha legiferato.

Com'è noto l'ultima legge è quella del 19 ottobre 1970, n. 832 con cui si proponeva

quello che oggi si ripropone al nostro esame, e cioè di favorire in tutti i modi la qualificazione del personale sprovvisto di titolo ed in servizio nella scuola a quella data. L'errore radicale esistente negli ordinamenti degli ISEF è quello di avere un numero chiuso che non proporziona il gettito di diplomati al fabbisogno crescente della scuola. Bisogna pensare anche alle altre situazioni contingenti costituite dal ricorso frequente dei presidi ad incarichi di supplenza per « spezzone » di ore, quando forse sarebbe possibile provvedere a questa esigenza mediante incarichi assegnati ad altro personale già in servizio. Questi due fatti concorrenti hanno determinato le conseguenze di cui ora ci lamentiamo: per un verso i corsi previsti dalla legge n. 832 non hanno prodotto un numero di diplomati sufficiente, per altro verso, sotto la spinta di esigenze sociali, giustificabili nelle zone in cui la disoccupazione intellettuale è particolarmente accentuata, si verifica un'espansione del numero degli insegnanti sprovvisti del titolo di studio. La non pertinenza di questo argomento con il provvedimento in discussione è evidente per chiunque e, se volessimo affrontare questo problema, dovremmo riaprire un dibattito sulla situazione dell'educazione fisica per chiedere se la provvidenza suggerita attraverso l'articolo aggiuntivo Rausa è proporzionale all'esigenza, per non correre il rischio, in cui già siamo caduti, di porre in essere strumenti inadeguati. Quindi da queste ragioni discendono le preoccupazioni e le perplessità e l'invito, che in altri momenti è venuto dal relatore, a riproporre il problema in diversa sede.

Volendo valutare l'articolo aggiuntivo nel suo contenuto, noi ci troviamo di fronte a due subemendamenti che seguono una certa logica. L'onorevole Rausa dice: per questo personale – e lo individua secondo criteri di importanza marginale – si applica la legge n. 832; l'onorevole Tedeschi – se ho capito bene – intende invece garantire a questo personale una condizione di stabilità di occupazione e condizioni di agevolazione per permettere di qualificarsi frequentando, non ho capito bene se i corsi di cui alla legge n. 832 o i corsi ISEF.

TEDESCHI. Il ministro dovrebbe farli rifare.

BUZZI, *Relatore*. Ma la legge n. 832 aveva un suo sistema organico e se richiamiamo in vita quella legge tutte le questioni che pone l'onorevole Tedeschi nella sua proposta sono risolte. Ma è questa la sede per affrontare questo problema? Abbiamo tutti gli elementi di valutazione? Vi sono diritti da considerare? Quanti sono gli interessati? Con quale esatta posizione? Con quanti anni di insegnamento? Alcuni possono averne 10 e altri uno solo. Vi è chi ha fatto una scelta per la scuola e chi vi si trova occasionalmente.

Ho troppa fiducia nella serietà degli onorevoli colleghi per dire che questo tema, così vivo, si inserisce nel contesto della discussione in modo da creare perplessità, e posso dire che non mi sento di concludere se la Commissione non svolge un dibattito sul problema in tutte le sue implicazioni. Mi pare tuttavia che la urgenza di approvare questo progetto di legge, la coerenza di un dibattito con un tema specifico molto diverso da quello che ci si propone ci portino a dire: prendiamo consapevolezza di una questione grave e operiamo perché il problema sia impostato in sede adeguata.

SALVATORI. Ma la proposta è stata avanzata da venti giorni.

BUZZI, *Relatore*. Ho già approfondito il problema e sono arrivato ad una conclusione e mi sembra che il problema debba essere visto in senso più organico. A mio avviso il Governo si trova oggi con insegnanti sprovvisti di titolo che sono nella stessa situazione in cui si sono trovati nel corso del tempo studenti universitari che hanno insegnato prima di laurearsi, e se introducessimo il principio di non licenziabilità come non si dovrebbe poi estenderlo ad altro personale in analoga condizione? Mi pare che si debba raccomandare al Governo di avvalersi di strumenti amministrativi, cioè di una ordinanza ministeriale che, all'inizio dell'anno scolastico, possa garantire due cose: contenere nel numero attuale le persone sprovviste di titolo, comunque impegnate in questo insegnamento e garantire agli attuali insegnanti, che si trovino in tali condizioni, la continuità di lavoro. Essendo sprovvisti di titolo, non vi sono norme legislative che stabiliscono quale debba essere l'ordinamento per loro. Vi è una norma generica perché a questo personale si ricorra quando non esiste possibilità di ricorrere a personale provvisto di titolo. Mi pare che il ministero possa dare ai presidi, richiamandoli al senso di responsabilità, la direttiva di non ricorrere allo spezzettamento degli incarichi.

Ho detto che a mio avviso, trattandosi di personale che non ha una regolamentazione giuridica – perché sprovvisto di titolo di studio –, l'amministrazione ha sempre libertà di manovra perché si muove in condizioni di assoluta necessità, in cui la discrezionalità diventa massima. Ritengo quindi che l'ordinanza ministeriale possa proporre il criterio di non allargare il numero degli incarichi e di preferire gli attuali incaricati. Nel contempo è possibile approfondire la questione da un punto di vista generale ed organico, riprendendo in mano l'esperienza della legge n. 832, per dare vita ad una legge organica e favorire la qualificazione di questo personale attraverso la frequenza magari di corsi estivi, come per coloro che erano interessati alla legge n. 832.

Tutto ciò si richiama al problema di fondo che è quello di rivedere tutta la materia dell'educazione fisica, se non vogliamo trovarci sempre di fronte a situazioni che ci dividono rispetto ad uno scopo che dovrebbe unirci. Siamo invece tutti d'accordo, anche con gli onorevoli colleghi che vedono nella mia relazione un motivo di passionalità preconcetta. Ritengo quindi che questo problema si possa risolvere in via definitiva (e lo dico con la passione che mi deriva dal fatto che faccio parte di questa Commissione dal 1953) ma non vorrei che i colleghi decidessero affrettatamente su un problema vero e umano. Ecco quindi perché chiedo ai colleghi proponenti di ritirare le loro proposte e di collaborare nella stesura di un ordine del giorno, concordato tra tutti i gruppi, con il quale si impegni il Governo a rivedere organicamente la materia, procedendo alla riforma degli ISEF; alla promozione di una iniziativa legislativa che consenta la qualificazione di questo personale, tenendo conto anche dei suggerimenti dell'onorevole Tedeschi; ad adottare dei provvedimenti che siano orientati agli scopi di cui prima ho parlato. E cioè: evitare l'ulteriore aumento di persone che vengano in questo modo coinvolte nell'insegnamento, senza avere la necessaria qualificazione, e garantire il diritto alla continuità del lavoro, diritto sacrosanto che deve essere tutelato. Per queste ragioni proporrei che proposte avanzate non trovassero collocazione nella materia al nostro esame. Non affermo che esse siano improponibili, ma se le accogliessimo dovremmo modificare anche il titolo del provvedimento. E dobbiamo inoltre considerare che in questo momento in cui ci preme, concordemente, conferire ai corsi abilitanti un prestigio che un certo tipo di stampa e di opinione ha, nel corso della esperienza fatta, demolito in gran parte, l'approvazione di emendamenti aggiuntivi su materie come quella in discussione potrebbe dare l'impressione che questo testo rappresenti l'occasione per affrontare tutti i problemi e risolverli comunque, *pietatis causa*.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo largamente alle considerazioni del relatore e dichiaro la mia disponibilità – salvo prendere visione del testo – all'accoglimento dell'ordine del giorno preannunciato. Dirò anche che mi trovo in una condizione di grande imbarazzo perché, per la verità, da molto tempo affermo che sia importante affrontare *ab imis fundamentis* il problema della educazione fisica nella scuola italiana. La situazione richiamata alla nostra attenzione con tanta apprezzabile passione da molti colleghi intervenuti per illustrare le ragioni umane che si raccolgono intorno a questo problema, non fa che confermare uno stato di fatto generale di disordine, di insufficienza, nel quale si trova l'insegnamento di questa disciplina nella nostra scuola e la necessità di procedere anche al riordinamento dell'ISEF. Io ho sostenuto che in un settore così difficile e complesso, come quello scolastico italiano, non affrontare in maniera organica i problemi significa, pur con le migliori intenzioni, rendere ancora più complicata la situazione. Posso dire di aver ricevuto delle lettere in cui si richiede, da parte di qualcuno, nel momento in cui una riforma di questo genere dovesse tradursi in testo legislativo, « di non creare delle ingiustizie nei confronti di tante categorie che resterebbero escluse dai benefici qui proposti ». Non voglio entrare nel merito di queste critiche, né esprimere un giudizio sulla loro fondatezza, ma desidero soltanto far notare che, al di fuori di un programma organico, il rischio di procedere a strappi è altissimo e dobbiamo riconoscere che ne siamo tutti partecipi. Quindi, nel dichiararmi d'accordo con il relatore nel pregare l'onorevole Rausa e gli altri firmatari di ritirare l'articolo aggiuntivo, dichiaro anche che, da parte mia, non vi è alcuna posizione pregiudiziale alla soluzione del problema, di cui sono ben consapevole e cosciente, ma anzi la volontà, nell'interesse di questa categoria, di operare una politica di rilancio, di rafforzamento dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola italiana, di affrontare con organicità il problema.

A questo punto, vorrei anche dire – in termini molto sommessi ed amichevoli, senza

farne una questione pregiudiziale, ma solo per rendere più asettico il nostro dibattito - che io nutro delle notevoli perplessità sulla proponibilità di questo articolo aggiuntivo e sulla eventualità che esso possa comportare degli oneri e quindi possa ritardare il varo del provvedimento in discussione, che ha già subito una battuta d'arresto per ragioni di copertura finanziaria. Non avanzo quindi una richiesta esplicita, ma ho degli elementi oggettivi a sostegno dei miei dubbi che, peraltro, non vengono sciolti dall'argomento secondo cui il costo dei corsi sarebbe sopportato dai partecipanti, perché tra le righe del provvedimento potrebbero essere ravvisati dei problemi di aggravi di spesa rispetto ai quali vi deve essere l'indicazione della copertura finanziaria. Ma l'altra questione più sostanziale, e che pongo non in termini di appello al regolamento ma solo come ragionamento per muoversi, se possibile, sul piano procedurale senza pregiudicare il merito, è che esistono altre proposte di legge su questa materia, anche se con angolazioni diverse: la n. 2752 presentata dall'onorevole Rausa insieme ad altri colleghi e la n. 769 presentata dall'onorevole Lettieri.

Ora, poiché queste proposte di legge non sono state iscritte all'ordine del giorno, esaminandole procederemmo in modo diverso da quanto viene stabilito nel regolamento.

Ricordo che su altre questioni l'onorevole Salvatori si vide escluso...

SALVATORI. Anch'io ho presentato una proposta di legge. Si tratta di un problema che ho studiato a lungo.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi scusi se mi sono dimenticato di menzionare anche la sua proposta di legge, comunque stavo ricordando che quando si trattò di discutere su altri problemi, nell'ordine del giorno furono iscritti il disegno di legge ed una serie di proposte di legge, ma la sua proposta di legge, per una dimenticanza, non fu iscritta nell'ordine del giorno e lei, giustamente, si richiamò al regolamento che ci obbliga a discutere in un determinato modo ed a raggruppare i provvedimenti che vertono su materia identica.

Non voglio fare il sindacalista dei deputati, nel senso di riferirmi alla *ratio* per cui si procede a questo raggruppamento dei provvedimenti per materie, ma invoco semplicemente questo argomento sul piano procedurale proprio per dimostrare che la materia verrebbe trattata in una sede impropria e ciò anche tenendo conto che l'ordine del giorno è stato predisposto in un determinato modo.

Ribadisco in questa sede la volontà di affrontare in modo organico e globale il problema dell'educazione fisica, di essere sensibile ai problemi che sono stati sollevati in ordine a questa categoria e di essere disponibile ad affrontare al più presto una discussione approfondita sui provvedimenti che sono stati presentati e su quelli che il Governo intende presentare per risolvere i problemi umani che nessuno vuole sottovalutare.

In considerazione del fatto che la materia sottoposta al nostro esame è diversa da quella che si vorrebbe introdurre con le proposte, prego gli onorevoli Rausa e Tedeschi di ritirarle. Non entro nel merito, perché altrimenti sarei costretto ad assumere un determinato atteggiamento.

Aggiungo, infine, che esplorerò ogni strada - del resto l'ho cominciato a fare in questi giorni - per evitare con strumenti amministrativi, come l'ordinanza, i fatti negativi che anche a me risulta si siano avverati da parte dei provveditorati e dei singoli capi di istituto con una ingiustificata, assurda, patologica azione di spezzettamento dell'insegnamento di questa materia creando in questo modo dei benefici apparenti e dei danni reali. Esaminerò anche in che termini si possa procedere ad una relativa stabilizzazione del personale indicato nell'articolo aggiuntivo Rausa.

PRESIDENTE. Il relatore ed il ministro non hanno sollevato in maniera formale una eccezione sulla improponibilità dell'articolo aggiuntivo e dei subemendamenti, ma il presidente non si può sottrarre al dovere di valutare se sia proponibile o no. Desidero affermare senza alcuna riserva che la discussione che si è svolta al riguardo mi ha portato al convincimento che l'articolo aggiuntivo Rausa verte su una materia diversa da quella che è oggetto del testo unificato che stiamo discutendo. Infatti questo testo concerne l'acquisizione o il riconoscimento del titolo di abilitazione, mentre la suddetta proposta concerne il riconoscimento del titolo di studio fondamentale. Pertanto si tratta di materie diverse, anche se una connessione più lata si trova sempre con le altre proposte di legge.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non faccio una questione di titolo, ma di presenza di altre proposte di legge.

PRESIDENTE. Come ha ricordato l'onorevole ministro, su questa materia esistono le

proposte di legge nn. 2400, 769, 821, 1795 e 2752. Pertanto in base all'articolo 89 del regolamento dichiaro improponibile l'articolo aggiuntivo Rausa e conseguentemente anche i subemendamenti Tedeschi. I proponenti hanno facoltà di appellarsi alla Commissione contro questa mia decisione e se insistono nelle loro proposte deciderà la Commissione.

RAUSA. Mi appello alla Commissione perché, come ho già detto, la materia è solo apparentemente discordante ed in effetti è uguale, in quanto gli ISEF per legge sono istituti riconosciuti in grado di dare l'abilitazione allo insegnamento dell'educazione fisica (e non della ginnastica e dello sport). Mi dispiace che, con tutta la buona volontà, non sono riuscito a convincervi delle ragioni serie per cui l'articolo aggiuntivo potrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Rausa, lei può soltanto dichiarare se accetta la decisione del presidente o se intende appellarsi alla Commissione contro questa decisione; deve fare ciò senza aggiungere alcuna motivazione.

RAUSA. Insisto nell'appellarmi alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di dichiarare improponibile l'articolo aggiuntivo Rausa.

(*È approvata*).

TEDESCHI. Avendo proposto i subemendamenti, anch'io ho diritto di appellarmi alla Commissione. Non vi è nulla da discutere tranne che fare un commento su questa vicenda poco edificante.

PRESIDENTE. Solo l'onorevole Rausa che aveva fatto la proposta principale, si è potuto appellare alla Commissione contro la decisione del presidente ed i subemendamenti presentati da lei, essendo legati all'articolo aggiuntivo Rausa, decadono.

TEDESCHI. Ero certo di quanto avrebbe detto il ministro e sono convinto della non proponibilità, ma quando venti giorni fa la proposta Rausa è stata avanzata ho chiesto che fosse deliberato in quel momento anche perché avanzata in modo atipico, durante una discussione sulle linee generali. Desideravo solo chiarire questo punto.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione confermato quanto ritenuto dalla presidenza, i subemendamenti Tedeschi decadono perché improponibili.

Poiché agli articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il penultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è così costituito:

« A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

Il ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per la formazione della graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, va interpretato nel senso che è ammessa la partecipazione ai concorsi anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, prescindendosi, in tal caso, dai limiti di età.

(*È approvato*).

ART. 7.

Aggiungere al comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che inizia con le parole: « Al personale incaricato delle lezioni teoriche... » dopo la frase « per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 », le seguenti parole: « e qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso è rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825 ».

Allo stesso articolo va aggiunto il seguente comma:

« Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della presente legge ».

(*È approvato*).

Il relatore Buzzi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*bis*.

All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, aggiungere il seguente comma:

« Al fine di tale accertamento il ministro integra la commissione suddetta di docenti esperti per le varie classi di abilitazione relative alle materie artistico-professionali e di arte applicata negli istituti d'arte e nei licei artistici ».

BUZZI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1974 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il relatore Buzzi su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1974. A quello relativo all'anno 1975, valutato in lire 2.500.000.000, si provvede, nell'anno medesimo, con riduzione di pari importo del fondo corrispondente al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

RAICICH. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione di questo provvedimento, pur sottolineando che esso costituisce un momento di passaggio necessario ed urgente per arrivare in tempi brevi a tutta la nuova disciplina in merito al reclutamento e alla qualificazione del personale insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado. Fin dal 1963 la Commissione di indagine aveva dichiarato all'unanimità esaurito il vecchio metodo dei concorsi e delle abilitazioni. Dopo dieci anni di tentativi affannosi esperiti in questa Commissione e in quella corrispondente del Senato di raggiungere nuove strade, sono state presentate scorciatoie che non hanno dato frutti positivi, come quelle dei corsi speciali di abilitazione.

Salutiamo quindi con compiacimento che nei confronti della legge n. 1074 questo provvedimento riduca notevolmente la gamma di aperture ai corsi abilitanti speciali ed apra una via ai corsi ordinari, che possono e devono diventare – a nostro avviso – il modo di realizzare l'abilitazione del personale insegnante nella scuola. Non è impresa facile, anche per molte incomprensioni che vi sono nell'amministrazione ed anche perché questo progetto di legge è nato completamente sfasato nel tempo rispetto ai nuovi organi di governo della scuola che la legge sullo stato giuridico, varata lo scorso anno dal Parlamento e tradotta in una serie di decreti delegati, tende ad instaurare.

Il più profondo limite di questo provvedimento, a parte la reiezione di alcuni emendamenti ragionevoli che il nostro gruppo aveva presentato, sta nel fatto che l'articolo 6 conferma tutta la piramide di esperti ministeriali e burocratici per la organizzazione dei corsi, senza tenere conto della nuova realtà che dal 1° ottobre entrerà in giuoco: organi di governo della scuola, consigli provinciali e altri nuovi organi. Siamo quindi convinti che dovremo apportare non modifiche parziali, ma sostanziali, in un esame successivo alla esperienza del primo anno di applicazione.

In questa prospettiva ci asteniamo e dichiariamo che non accetteremo assolutamente, da questo o da altri governi, un comportamento pari a quello che si è avuto in merito alla legge n. 1074, cioè un disattendere gli obblighi di legge. In questa intenzione di tallonare il Governo nella corretta applicazione in via prioritaria, per i nuovi laureati, della legge, con la istituzione di corsi abilitanti ordinari con tutta la serietà e l'impegno che il corpo insegnante richiede, consapevole dei limiti che la fretta ha imposto alla discussione e consapevole altresì dei problemi di certe categorie insegnanti che devono conseguire il titolo di studio e che si devono affrontare sollecitamente in Commissione, il

nostro gruppo, convinto che si tratti di un punto di passaggio importante aperto a nuovi sviluppi, si astiene.

MASULLO. Come ho già detto precedentemente confermo che non potrò che votare contro perché mi rendo ben conto che sul piano della realtà politica certe transazioni devono pure avvenire, ma sono convinto che esse, se toccano princìpi di fondo, sono non solo poco morali, ma addirittura poco politiche. Pertanto ribadisco il voto contrario.

RAUSA. Brevemente, per dovere. Ho sempre preso atto dell'opera produttiva del ministro e ho dato atto pubblicamente dei risultati raggiunti. Mi pare anche di avere umilmente coltaborato, in Commissione e in aula, per raggiungere qualche risultato per la scuola italiana, e tutto questo non mi esime dal dire che avevo chiesto in tempo l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge organica che con altri colleghi ho avuto l'onore di presentare, abbinandola con gli altri progetti di legge di cui conoscevo l'esistenza. È venuto inoltre un suggerimento autorevole di « pratica scorciatoia » ed ho accettato questo suggerimento riduttivo, con molte perplessità, come ho detto ai sindacati interessati.

Ho firmato e presentato il mio articolo aggiuntivo, ma è stato impostato dagli uffici competenti e quindi non ho insistito su nulla di mio; e sulla apparente e più volte affermata disponibilità del Governo e del relatore io ho insistito. Quando mi sono accorto che le successive loro perplessità non riposavano su alcuna ragione veramente valida, e contrastavano con l'interesse effettivo della scuola italiana, dell'amministrazione della pubblica istruzione, del Parlamento e del diritto d'un parlamentare, ho mantenuto questo articolo aggiuntivo per la dignità che ogni parlamentare appunto deve avere nel suo comportamento, essendo egli un delegato che rappresenta gli interessi della nazione, e ciò deve fare con tutte le possibilità del proprio mandato.

Desidero dire che ho apprezzato le dichiarazioni del ministro riguardanti l'intenzione, ribadita, di presentare un progetto organico di riforma; però devo, a questo punto, chiedere al presidente (e mi scuso se anticipo in questa sede un argomento che invece deve essere trattato dall'ufficio di presidenza) di porlo immediatamente all'ordine del giorno, perché non mi pare che la soluzione del problema sia ulteriormente rinviabile. Prendo anche atto della volontà del ministro di ovviare al grave inconveniente delle urgenze, che potevano essere risolte con l'introduzione questo emendamento della mia proposta.

Ringrazio, quindi, i colleghi per l'iniziativa che hanno ritenuto opportuno assumere e, nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento in discussione, dichiaro di attendere con fiducia l'intervento risolutore preannunciato dal ministro.

ALOI. La conclusione del dibattito ed il voto ci trovano particolarmente preparati perché eravamo convinti, in effetti, che l'annoso problema si sarebbe potuto risolvere, sia pure in via provvisoria. Tale soluzione avrebbe potuto indubbiamente costituire la premessa per un discorso più ampio ed avrebbe potuto inquadrare la questione del reclutamento degli insegnanti in una visione organica e globale delle esigenze della scuola italiana. Sulla base di quanto affermato nel corso dei nostri interventi, noi annunciamo ora il nostro voto favorevole non perché il testo ci convinca sotto il profilo della globalità delle soluzioni adottate, ma perché riteniamo, tra l'altro, che sia necessario dare una prova di buona volontà, dare ordine alle prospettive che potrebbero schiudersi e che ci auguriamo non vengano mortificate. In ordine ai corsi ordinari, poi, ricordo che il ministro, rispondendo ad una mia interrogazione, ha detto che nel caso in cui sorgessero difficoltà obiettive si potrà ricorrere ad una soluzione subordinata, cioè al concorso per 23 mila cattedre nelle scuole medie. Siamo pertanto di fronte ad una situazione estremamente nebulosa che rispecchia una linea politica, in materia scolastica, certamente non esaltante e che lascia presupporre scarse realizzazioni nell'avvenire. Tutto ciò, aggiungendosi all'ultimo episodio relativo alla improponibilità dell'articolo aggiuntivo sui professori di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico, dimostra la mancanza della volontà politica di risolvere il problema; in ordine a quest'ultima votazione, inoltre, la fuga della democrazia cristiana e del partito comunista da un certo atteggiamento che avremmo voluto diverso, non lasciano adito a molte speranze e, a nostro avviso, pregiudicano l'apertura di eventuali prospettive. Comunque, concludendo, nonostante le considerazioni svolte, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento.

REALE GIUSEPPE. Desidero innanzitutto dare atto al presidente di delicatezza e, al

tempo stesso, di energia nel dirigere questa seduta della Commissione; in realtà, un presidente non ha strumenti politici a disposizione ma può ricorrere soltanto al regolamento, e tuttavia, oggi, ha assolto anche ad una funzione politica, permettendo alla Commissione di superare le secche nelle quali si stava arenando. In ogni caso, il problema sul quale abbiamo discusso resta ed io, onorevole presidente, come antico relatore della legge n. 832 del 1970 - essendo rimasti immutati da allora gli argomenti - la prego di voler inserire quanto prima all'ordine del giorno tutti i provvedimenti relativi all'insegnamento dell'educazione fisica perché questo settore deve essere definitivamente disciplinato nell'interesse della scuola italiana.

PRESIDENTE. Il relatore Buzzi ha proposto il seguente titolo per il testo unificato:

« Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1648; e proposte di legge GIORDANO n. 477; BUZZI ed altri n. 491; TOZZI CONDIVI n. 680; e MENICACCI n. 756, *in un testo unificato e con il titolo*: « Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche » (1648-477-491-680-756):

Presenti	27
Votanti	19
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bellisario, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Castiglione, Dall'Armellina, Giordano, Aloi, Lindner, Masullo, Meucci, Nicosia, Quaranta, Reale Giuseppe, Salvatori, Santuz e Spitella.

Si sono astenuti:

Chiarante, Nahoum, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vagli Rosalia e Vitali.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO